552.045
C27c
1773
93
93-5-17
1.7.

G. 93

31

LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS

FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIVLIANI DI GVALDANA
LAZELADA DI BEREGVARDO
PURCHASED 1921

352.045
C27c
1773

Rare Book & Special
Collections Library

CAPITOLI
DELLA COMUNITA'
DI
CASTEL S. PIETRO

Nuovamente compilati, e riformati

L' ANNO MDCCLXXIII.

IN BOLOGNA

Per Gio. Battista Sassi Successore del Benacci
Per la Stamperia Camerale.

352.045
C27c
1773

CAPITOLI
DELLA COMUNITA'
DI CASTEL S. PIETRO.

ESſendoſi conoſciuta la neceſſità di unire, ed addattare a' tempi, ed alle circoſtanze preſenti li Capitoli, e Leggi per la Comunità di Caſtel S. Pietro; Perciò l' Illuſtriſſimo, ed Eccelſo Senato con approvazione dell' Emo, e Rmo Sig. Cardinale Legato hà determinata la preſente nuova unione de' Capitoli, previa l' abolizione de' vecchj, volendo, ed ordinando, che queſti ſieno in avvenire pienamente oſſervati, ſotto le pene in eſſi contenute, le quali ſaranno irremiſſibilmente eſeguite.

Del Conſiglio.

CAP. I.

SI ſtatuiſce, e ſi comanda, che in avvenire gli Uomini del Conſiglio della Comunità di Caſtel San Pietro debbano eſſere, come al preſente, dodici nè più, nè meno, e tutti maggiori d' anni 25., de' quali non ne poſſa eſſere ſe non uno per Famiglia, e che non ſieno attinenti d' altro Conſigliere in primo, e ſecondo grado di agnazione, ſecondo la computazione de' gradi Canonici, cioè di Fratello, e non di Sorella.

3050 F. SEXTON
CAVAGNA LIBRARY
180976

Questi dovranno essere delle Famiglie più proprie del Paese, e dovranno saper leggere, e scrivere, essere abili al governo, e maneggio degli affari della Comunità, e devono possedere in detto Comune per il valore almeno di lir. 1000.

A' suddetti Consiglieri, ed a' loro Successori in detto Uffizio s' impone l' obbligo di dover intervenire personalmente alle Congregazioni, e Consigli, ed alle Funzioni pubbliche tante volte, quante saranno invitati dal Console, o Proconsole, o altro più Decano del Conseglio, a cui per mancanza de' suddetti si competesse in qualche circostanza dovere fare l' invito, qualora però non fossero impediti a potere intervenire da qualche legitima causa da riconoscersi, ed approvarsi dal Consiglio medesimo.

Nel Consiglio radunato con la dovuta modestia uno dopo l' altro secondo la loro anzianità, dovranno dire il loro sentimento, e parere, avendo la mira al pubblico bene, e vantaggio della Comunità.

Se qualche Consigliere volesse opinare o affirmativamente, o negativamente sopra qualche proposta, o risoluzione, lo potrà fare modestamente però, committendo al Cancelliere di notare il suo parere, e la sua opposizione, per poscia farne esame mediante deputazione di due Consiglieri, e riportare al primo Consiglio il loro sentimento, perchè dal medesimo si possano prendere le occorrenti determinazioni.

Nessuno Consigliere potrà partire dal Consiglio per qualsivoglia pretesto, o colore, ma debba starvi ogn' uno sino alla fine, in caso, che sia necessaria la permanenza sua per avere il Numero legittimo, altrimenti s' intenda escluso per un' Anno dalla voce attiva, e passiva nel Consiglio.

Si

Si ordina, e comanda, che nessuno de' Consiglieri radunati in Consiglio, in occasione di porre Partiti, si possa astenere dal dare il suo voto, sotto la suddetta pena.

Le Risoluzioni del Consiglio dovranno esser fatte con Partito secreto legittimamente ottenuto, purchè v' intervenghino almeno i due terzi de' Consiglieri, come dirassi al Capitolo sopra il modo di porre i Partiti, altrimenti s' intenda nulla, ed invalida qualunque determinazione in altro modo fatta.

Si proibisce a tutti, ed a ciascun Consigliere di rivelare a veruno le cose proposte, e risolute in Consiglio, sotto la pena di lire 25. da applicarsi a' Poveri.

Non potrà ammettersi al Consiglio alcuno, ancorchè gli competesse il posto di Consigliere, che sia o per fatto proprio, o per sigurtà debitore per qualsivoglia somma anche tenue all' Illma Camera, o alla Comunità, e se per qualche accidente qualcheduno de' Consiglieri divenisse debitore come sopra, immediatamente decada dal posto di Consigliere, e non sia rimesso, se prima non sia soddisfatto il debito, e se sarà moroso a soddisfarlo, il Cancelliere ne dovrà dar parte all' Eccelsa Assunterìa di Governo, perchè possa far provedere, occorrendo, nuovi Soggetti, acciocchè il Consiglio non resti diminuito dal Numero prefisso.

Dovendo nel Consiglio trattarsi qualche affare, nel quale abbia interesse, o direttamente, o indirettamente alcuno de' Consiglieri ivi radunati, ovvero di qualche suo attinente di primo grado anche di cognazione, e d' affinità, debba quel tale interessato uscire dal Consiglio, nè star presente al discorso, o trattato, che si farà di quell' interesse, o suo, o de' suoi suddetti durante la discussione di esso, sotto pena di lire 25. d'ap-

plicarsi a' Poveri, e dovrà il Cancelliere fare annotazione di tale absentazione nel Libro delle Congregazioni.

Si proibisce, che si aprino da qualunque, Lettere dirette al Consiglio, fuorchè dal Cancelliere, presente sempre il Console, ed in suo luogo quello, che fà le sue veci, alla presenza anche di qualche Consigliere, ai quali s' impone silenzio, da portarsi di poi al pubblico Consiglio, se il caso lo richiede, sotto pena di lire 25. d' applicarsi alli Poveri della Comunità.

Della Vacanza de' Luoghi del Consiglio.

CAP. II.

QUando mancherà uno del Consiglio, o per morte, o per qualunque accidente, dovrà dentro il termine di un Mese radunarsi il Consiglio per far la Nomina all' Illmo, ed Eccelso Senato, e si dovrà di volta in volta portare, ed esibire in Persona al Consiglio da ciascun Consigliere una schedola sigillata, e sottoscritta, nella quale sia espresso il nome, e cognome di un Soggetto, che abbia qualità, e requisiti necessarj, ed indicati di sopra per la Nomina da farsi di trè Soggetti, le quali schedole si apriranno dal Cancelliere, e dal medesimo si leggeranno secondo l' ordine del maggior numero delle Nomine, e tutti si porranno allo scruttinio, e quei trè, che otterranno miglior partito per la pluralità de' Voti, saranno quelli, che si dovranno proporre all' Illmo, ed Eccelso Senato per l' elezione di uno, ed in caso d' eguaglianza di Partito sarà permessa la ripropofizione dei Soggetti, che hanno impattato il Partito, e caso che nella nuova ri-

pro-

proposizione non si potesse spattare, e restasse il numero de' Voti eguale, allora si farà l'estrazione. Che se vi sarà persona della Famiglia del Consigliere mancato, cioè Figlio legittimo, Nipote *ex Filio*, Fratello, Figlio del Fratello, si statuisce, ed ordina, che debba prescieglierfi prima il Figlio primogenito, e poi gli altri suoi Fratelli per grado di età, poi il Nipote *ex Filio*, indi il Fratello maggiore, e successivamente gli altri Fratelli; e finalmente i loro rispettivi Figli sempre con regola di maggioranza d' età, capace, e fornito de' requisiti, come sopra, questi si debba comprendere nel primo posto della Nomina, ed allora non s' abbiano da eleggere che due soli Soggetti, e cioè quelli, che avranno avuto maggior numero di Voti.

Che non si possano portar Armi in Consiglio, nè ammettervi Persona alcuna.

CAP. III.

CHe non si possano portar Armi in Consiglio, anche da' medesimi Consiglieri di qualunque sorta, sì scoperte, che coperte, ancorchè avessero licenza, o Patenti de' Superiori.

Si proibisce admettere Persone d' altre qualità, che quelle de' Consiglieri sotto qualsivoglia pretesto, solo nel caso di fare instanze, o ricorsi, o per altro affare della Comunità, e questi fatti, debbano licenziarsi, sotto le pene medesime da incorrersi da quelli, che contraveranno a' presenti Capitoli.

Del modo di porre i Partiti, e Numero necessario al legittimo Consiglio.

CAP. IV.

IL Consiglio legittimamente congregato per porre Partiti s' intende con il numero delli due Terzi de' Consiglieri ascritti, non impediti per infermità, o absenza fuori dello Stato, o sia Legazione di Bologna, e li Partiti posti con minor numero s' intendano nulli, e di niun valore.

Si proibiscono pure i Partiti a voce viva, o con fave, o palle scoperte, nè sia lecito ad alcuno il porre il Voto dell' altro, altrimenti tali Partiti siano nulli, e di niun valore.

E se in un giorno occorresse porre Partiti sopra una materia, che comprendesse più persone, non si possa scoprire il Partito, e pubblicarsi fin tanto che non sieno colti tutti, quali Partiti dovranno tenersi custoditi, secreti, e separati l' uno dall' altro fino alla fine.

Si stabilisce pure, che in un' istesso giorno non si possa rimettere Partito, che per qualunque accidente fosse perito, ma si debba diferire ad altro giorno il riproporlo; si ammette però la deroga di tale determinazione, e Capitolo presente mediante Partito ottenuto per li trè quarti de' Voti favorevoli de' Comunisti.

Della Estrazione del Console, e sue Incombenze.

CAP. V.

SI ordina, che tutti gli Uomini del Consiglio debbano essere imborsati in una borsa, e nel giorno della Festa di S. Giovanni Evangelista debbasi radunare il Consiglio, ed ivi per mezzo di un Fanciullo minore d' anni 12. si debba estrarre dalla suddetta borsa uno, il quale sarà il Console l' entrante primo Semestre dell' Anno venturo. E nella Festa della Natività di S. Giovanni Battista si dovrà fare la estrazione del Console per il secondo Semestre nel modo suddetto, e così sempre si dovrà proseguire fino che l' imborsazione sarà evacuata, ed indi se ne dovrà fare un' altra nuova, e così sempre seguitare in avvenire ne' tempi, e modi suddetti, dichiarando, che il Console, che uscirà dall' Uffizio debba nominarsi Pro-Console, ovvero Compagno del Console per gli altri sei Mesi susseguenti.

Che se alcuno fosse estratto Console, e che per qualche difetto fosse incorso nella trasgressione de' presenti Capitoli, si ordina, che non possa ottenere l' Uffizio, ma si debba rimborsarlo, fino che non sia stato reintegrato, ed assoluto dalla pena, e non potrà mai ottenere ne meno in nuova estrazione, finchè al tempo della medesima non si troverà essere reintegrato.

Non potrà il Console ricusare di accettare, ed esercitare il suo Uffizio sotto pretesto di qualunque esenzione, o Privilegio anco di Dottorato, Notariato, o per qualunque Patente, che esso godesse di qualunque Tribunale, e volendo per qualunque Causa esimersi

ra-

ragionevolmente da tal peſo, dovrà pagare in contanti lir. 30. del proprio a comodo della Comunità. Si ammetterà però la ſcuſa anche con eſenzione dal pagamento, quando il Conſole eſtratto foſſe maggiore degli anni ſettanta, così pure dell' infermità, quando ſarà conoſciuta ragionevole mediante Partito legittimo del Conſiglio. Nel caſo d' infermità, ottenutoſi il Partito di diſpenſa dal Conſiglio dovrà eſſere rimborſato il Soggetto eſtratto, perchè eſſendo l' infermità temporanea poſſa eſſere altra volta eſtratto, e adempiere all' Uffizio di Conſole ne' Semeſtri avvenire.

Dovrà dare il giuramento in mano dell' Illmo, ed Eccelſo Sig. Gonfaloniere di Giuſtizia, che ſarà pro tempore, ed anche ſi permette di darlo in ſua vece in mano del Sig. Arciprete, che lo prenderà in nome del ſuddetto Sig. Gonfaloniere, promettendo di eſercitare il di lui Uffizio giuſtamente, e direttamente a benefizio della Comunità, ad arbitrio di Uomo dabbene, e di non commettere frode, nè inganno, altrimenti di rifondere, e pagare del proprio tutto il danno, che foſſe per ricevere la Comunità per ſua colpa.

Sarà Uffizio, ed obbligo del Conſole, oltre la vigilanza al bene di eſſa Comunità, di convocare il Conſiglio qualora vi ſarà di biſogno, in particolare per qualunque ordine dell' Illma, ed Eccelſa Aſſunterìa di Governo, ed anche per inſtanza di qualche Conſigliero, e ciò mediante Polize d' invito da ſpedirſi alle Caſe de' Conſiglieri per il Donzello della Comunità, ed in caſo di dovere convocare il Conſiglio per l' elezione di nuovi Conſiglieri dovrà fare ſpedire le polize otto giorni prima rapporto alli Conſiglieri tanto dimoranti in Caſtello, quanto agli altri non abſenti dalla Legazione di Bologna.

Dovrà

Dovrà altresì ſpedire li Mandati da eſſo ſottoſcritti, far porre all' incanto a' tempi debiti li Beni Comunali, e così vigilare, che ſieno fatte le Scritture agli Affittuarj, ed agli Stipendiati dalla Comunità, come pure che l' eſazione venga fatta con pontualità, e che i Recapiti per fare il Libro delle Gravezze ſieno fatti a dovere con la deſcrizione di tutte le Teſte de' Maſchj dagli anni 14. compiti a tutti li 60. non compiti, eccettuatene quelle de' Gargioni, o Servi, che ſtanno alle altrui ſpeſe, e che ſieno portate all' Agente di Camera nel tempo preſcritto dalle Provviſioni, e dovrà far mettere a Partito i Miniſtri, e gli Stipendiati ne' tempi debiti, e dovrà procurare, che le Scritture, e Recapiti della Comunità ſieno ben cuſtoditi, e conſervati; Non permetterà, che ſi ſottoſcrivano Memoriali, che ſi faranno in teſta, ed a nome della Comunità fuori di Conſiglio, ſe prima non ſi ſia ſu ciò data determinazione, altrimenti le ſottoſcrizioni non ſieno d' alcun valore.

Non ſi potranno accettare Memoriali, ſe queſti non ſieno ſottoſcritti da' Supplicanti, e trattandoſi di Suppliche di adunanze, Compagnie, e Religioni, quando queſte non ſieno oltre la ſottoſcrizione del loro Capo munite del loro Sigillo, non ſi abbiano, come ſopra, d' accettare, ed accettandole, ſieno di niun valore.

Volendo il Conſole del primo Semeſtre fare eſſo in perſona il Collettore, lo poſſa fare, e ſia obbligato eſercitare tale Uffizio, ſecondo gli ordini preſcritti nella Coſtituzione de' Collettori, e ſecondo quello, che gli verrà ordinato dall' Illuſtriſſima, ed Eccelſa Aſſunterìa di Governo, e ricevere l' aſſenſo della Comunità.

Sarà

Sarà incombenza del Consolé di eleggere lo Scrivano, qualora il Posto sia vacante, purchè sia persona del Comune, abile, e sufficiente a fare il suo Uffizio, e non si potrà rimovere se non in caso di qualche di lui mancanza, e con consenso dell' Illma, ed Eccelsa Assunterìa di Governo.

Dovrà il Console intervenire a tutte le Congregazioni, e Consiglj, come altresì a tutte le Funzioni unitamente co' Consiglieri, alle quali la Comunità in corpo è solita intervenire, secondo il metodo prescritto dagl' Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Assunti di Governo emanato per le Comunità il dì 10. Giugno 1754.

L' Uffizio d' ogni Console durerà sei Mesi, ed il suo onorario sarà di lir. 30. da pagarsi nel fine del suo Impiego dal Depositario della Comunità con gli effetti, ed entrate della medesima.

Del Pro-Console, o sia Compagno del Console.

CAP. VI.

SArà sempre Pro-Console quello, che avrà terminato l' Uffizio di Console, ed il suo posto in Consiglio sarà dopo il Console, e dovrà sottoscrivere i Mandati, ed ajutare il Console negli affari della Comunità, ed in sua assenza, o per morte, o per infermità, o altro impedimento dovrà fare le sue veci col proporzionato emolumento del suo servigio, e tempo da riconoscersi dal Consiglio, e da diminuirsi dall' Emolumento del Console.

Il ſuo Impiego durerà ſei Meſi, e ricuſando di eſercitare l' Uffizio ſuo, pagherà lir. 15. del proprio al Depoſitario della Comunità a vantaggio della medeſima.

Della Elezione de' Miniſtri, e loro Conferme.

CAP. VII.

IN qualunque vacanza de' Miniſtri ſtipendiati dalla Comunità, dovrà il Conſiglio eleggere un Soggetto capace, ed abile provviſionalmente in detta Carica vacante; ed indi dovrà il Conſole fare affiſſare a' Luoghi ſoliti del Caſtello, ed anche della Città per la vacanza de' ſeguenti Miniſtri, cioè, Medico, Chirurgo, e Maeſtro di Scuola, una Notificazione, che contenga la vacanza del Miniſtro da eleggerſi, eſprimendo, che ſe alcuno voglia applicarvi, debba preſentare al Conſole entro il termine di 15. giorni il ſuo Memoriale con i Recapiti, e Requiſiti ſuoi; lo ſteſſo s' intenda doverſi fare per l' elezione del Nunzio, o Miniſtrale in caſo di vacanza.

In ordine poi agli altri Miniſtri della medeſima, cioè, Maſſarolo, e Donzello, baſta, che le Notificazioni ſieno affiſſate a' Luoghi ſoliti del Caſtello, mentre è d' uopo, che ſieno perſone del proprio Paeſe.

Paſſato il ſuddetto termine di quindici giorni, e ricevuti, che avrà il Conſole i Memoriali, dovrà convocare il Conſiglio, ed ivi far leggere i Memoriali, e Requiſiti de' Concorrenti ad effetto, che ciaſcun Conſigliere poſſa prendere le neceſſarie informazioni.

Paſ-

Paſſati poi altri quindici giorni, dovrà di nuovo il Conſole convocare il Conſiglio, ed in eſſo far leggere di nuovo i Memoriali, e Requiſiti de' Concorrenti, e ſopra ciaſcuno di eſſi farà porre il Partito, dichiarando il tempo della ſua condotta, che non dovrà eſſere per più di trè anni, e quegli, che avrà ottenuto più Voti favorevoli degli altri, purchè però arrivino a due terzi de' Congregati, ſarà eletto.

Volendoſi dalla Comunità licenziare alcuno de' ſuddetti Stipendiati, lo dovrà fare due Meſi avanti il termine della ſua condotta, ed il ſimile dovranno fare i medeſimi Stipendiati, quando diverſamente non lo richiedeſſe qualche ſiniſtro accidente, e ciò ſempre in iſcritto, o alla preſenza di due Teſtimonj.

Gli Stipendiati della Comunità ſoggetti ad eſſere licenziati, oppure licenziarſi da ſe, lo dovranno fare due Meſi avanti il termine della loro condotta, la quale avrà ſempre il principio giuſta le convenzioni nel primo giorno dell' Anno. Per ottenere poi la conferma ſaranno tenuti preſentare Memoriale alla Comunità due Meſi avanti, mentre per tale effetto nel giorno di tutti i Santi primo di Novembre ogni Anno indiſpenſabilmente vi dovrà eſſere l' invito di Comunità per l'effetto di venire alle conferme, che riſpettivamente caderanno mediante Partito. E perchè non poſſano gli Stipendiati pretendere, ſe oltrepaſſaſſe tal giorno ſenza venirſi allo ſcruttinio, che le loro condotte doveſſero proſeguire avanti, ſi ſtatuiſce, e comanda, che in avvenire i Comuniſti in tal giorno ſi debbano ritrovare in Caſtello, e così intervenire al Conſiglio, mentre, oltre la preſente Legge, e Statuto, ſaranno anche prevenuti col ſolito avviſo alle loro Caſe, altrimenti ſi verrà allo ſcruttinio, e ſarà valido il Partito ottenuto

to

to per la pluralità de' Voti de' Comunisti, che saranno intervenuti in Consiglio, non ostante in questo caso qualunque cosa in contrario.

Tali conferme s' intendano però concedute per un' Anno, ove si ottengano per la pluralità de' Voti, e per un triennio, ove si ottengano per i due terzi, quando il Postulante non abbia prima dichiarato di domandare la conferma per un solo Anno, nel qual caso, ancorchè ottenga i due terzi de' Voti, o più, non dovrà intendersi conceduta la conferma se non pel detto tempo.

Del Dottor Medico, e suoi obblighi.

CAP. VIII.

ESsendo l' uso, e consuetudine della Comunità di condurre un Dottor Medico, si ordina, che questi abiti in Castello giorno, e notte, acciò nelle malattìe delle Persone, e ad ogni occorrenza possa esser pronto a prestare la debita sua assistenza.

Il Medico sarà tenuto visitar gratis gl' Infermi miserabili del Borgo, e Castello, ed anche tutti quelli dello Spedale della Parrocchia con ogni amore, e carità qualora sarà ricercato.

Sarà indifferente con gli Speziali, e Chirurghi del Castello, lasciando in libertà gl' Infermi di servirsi a loro elezione,

Non potrà far salassi, applicar ventose, nè altre operazioni chirurgiche, ma solo esercitare la Medicina, eccettuato nel caso di necessità, o per mancanza di Chirurgo.

Occorrendogli pernottar fuori di Castello per suoi affari, o altro, fatte prima le visite agl' Infermi, debba

ba chiedere licenza al Confole pro tempore, e dovendo pernottare più di trè giorni, debba chiederla al Conſeglio con ſupplica, e col peſo di tenere in ſuo loco in Caſtello altro Dottore approvato in Bologna pet tutto il tempo di ſua aſſenza. Dovrà intervenire a tutte le Funzioni, e Viſite, alle quali interviene il Conſiglio in forma, e dovrà avere l' abito proprio da Città conforme porta la ſua Carica.

Sia tenuto al termine della ſua Condotta dimandare la Conferma mediante Supplica alla Comunità, o Conſiglio.

Il ſuo Onorario ſarà di lire 400. l' Anno, oltre lir. 100. per la Pigione di Caſa, che in tutto ſono lir. 500. poſte nelle Tavole de' Libri Camerali, e da pagarſegli dalli Collettori de' Libri alle ſue ſcadenze.

Del Chirurgo, e ſuoi obblighi.

CAP. IX.

AFfine, che gli Abitanti della Comunità ſieno proveduti in caſo d' infermità, ſi ſtatuiſce, che ſecondo l' uſo inveterato, ſi debba condurre un Chirurgo eſperto in far ſalaſſi, medicar ferite, acconciar oſſa, ed altre operazioni, che occorrono pur troppo alle volte in detta Comunità.

Sarà tenuto ſervire gratis i Poveri miſerabili del Caſtello, e del Borgo, e anche tutti quelli dello Spedale della Parrocchia con far loro le emiſſioni di ſangue, ed altre operazioni, ſecondo il loro biſogno, e di ſua Profeſſione.

Non dovrà ingerirſi nelle cure mediche, e dovendo ſtar fuori una, o più notti, dovrà eſeguire quanto vie-

viene imposto al Sig. Dottor Medico nel sopradetto Capitolo, e così anche per le sue conferme nel Posto; Vestito in abito da Collaro dovrà intervenire alle Funzioni, e Visite, alle quali è solita la Comunità andare in Forma.

Il suo Onorario sarà di lir. 200. da pagarsegli dalli Collettori pro tempore come poste nelle Tavole de' Libri Camerali, e lir. 50. se gli pagano dal Depositario della Comunità con gli effetti della medesima.

Del Maestro di Scuola, e suoi obblighi.

CAP. X.

ANcora si ordina, che secondo il costume si abbia a condurre in Castello un Maestro di Scuola, Uomo dabbene, e savio, e non mai Religioso Claustrale, nè Capellano della Parrocchiale, che sappia insegnare di leggere, scrivere, far conti, ed inoltre insegnare la Lingua latina, Grammatica, Prosodia, Umanità, e Rettorica, e dovrà anche insegnare la Dottrina Cristiana almeno una volta la settimana.

Dovrà insegnare gratis a dodici Poveri del Castello di Famiglie onorate, e dabbene, che dovranno presentarsi al medesimo con licenza in iscritto del Signor Consolo, purchè sappiano leggere, e scrivere.

Gli si concede, che da tutti gli altri Scuolari possa esiggere un compenso doveroso mensuale d' emolumento per le sue fatiche, e dovrà insegnare personalmente, e non per interposta persona.

Si concede, che possa dare vacanza tutti i Giovedì dell' Anno, quando nella settimana non vi fossero altre Feste di precetto; il giorno di S. Niccolò Protet-

tettore, gli ultimi trè giorni della Settimana Santa; i due ultimi giorni di Carnevale, la Vigilia del Natale, e li giorni delle Rogazioni.

Dovendo ſtar fuori qualche giorno, dovrà oſſervare quanto viene ordinato nel Capitolo del Sig. Dottor Medico, e così pure per la ſua conferma.

Dovrà intervenire alle Funzioni, e Viſite, alle quali la Comunità è ſolita andare in forma, e dovrà eſſere in abito nero, e proprio ſecondo porta l' eſſer ſuo, cioè, ſe è Religioſo in abito da Prete, ſe è Secolare in abito proprio da Collaro, e da Città.

Il ſuo Onorario ſarà di lire 200. l' Anno, che ſono poſte nella Tavola de' Libri Comunali da pagarſegli dal Colettore, ed in oltre la gratuita Abitazione nella Caſa Comunale, la quale, caſo eſſo non voleſſe abitare, non poſſa affittarla, nè farne altro uſo, ma bensì debba reſtare a comodo vantaggio della Comunità.

Del Miniſtrale, o ſia Nunzio, e ſuoi obblighi.

CAP. XI.

VI è pure antico coſtume nella Comunità di tenere un Nunzio, o Miniſtrale, il quale dovrà eſſere un' Eſecutore approvato, ſecondo la Proviſione di Bologna, e dovrà eſſere eletto dal Conſiglio.

Sarà ſuo peſo ſervire in tutto quello porta il ſuo Uffizio, cioè andare con la gente armata del Principe, e loro Capi-Squadra, catturar Ladri, quando gli venga ordinato, far eſecuzioni per la Comunità, e Collettorie, invigilare, che non ſieno danneggiate le Foſſa, ed altro ſpettante alla Comunità, pubblicar Bandi a

ſuono di Tromba, ed affiſſarli a' Luoghi ſoliti, ed altre incombenze, che porta il ſuo Uffizio.

Dovrà in tempo, che ſi tiene Conſiglio dalla Comunità ſtarſene ſotto il Portico della Caſa Comunale per eſſer pronto ad ogni occorrenza, in cui vi foſſe biſogno di ſua Perſona.

Dovrà intervenire alle Funzioni, dove è ſolita la Comunità andare in forma, e ciò per tenere le genti che non facciano folla, nè ſi framiſchjno ne' poſti ſpettanti al corpo del Conſiglio, e Conſiglieri;

Il ſuo Salario ſarà di lire 100. annue, che ſono nelle Tavole de' Libri Camerali da pagarſegli dai Collettori pro tempore, e la ſolita Saltarìa al tempo del raccolto del grano, che ſono in circa corbe dodici, ed inoltre l' Abitazione gratuita nella Caſa Comunale, la quale in caſo non la voleſſe abitare, non poſſa affittarla, nè farne altro uſo, ma bensì debba reſtare a comodo, e vantaggio della Comunità.

Del Maſſarolo, e ſue Incombenze.

CAP. XII.

IL Maſſarolo, che per Decreto delli 31. Maggio *1686.* dagli Illuſtriſſimi, ed Eccelſi Signori di Governo fu conceſſo alla Comunità di mantenere, queſti dovrà eſſere uno, che non ſia del Conſiglio, dovrà eſercitare il ſuo Uffizio da Uomo da bene, e dovrà dare idonea ſigurtà a piacimento del Conſiglio a fine di oſtare a que' pregiudizj, che per ſua colpa poteſſero naſcere alla Comunità, ed anche alle Perſone particolari.

Sarà ſuo peſo d' accettare tutti li Sequeſtri tanto in Caſtello, che fuori del Comune, e Pignorazioni

fatte per ordine de' Superiori, e le Robbe sequestrate; e pignorate, custodirle diligentemente, e dovrà notarle in un Libro, e non rilasciarle se non con ordine de' Superiori, quali ordini dovrà tenere in una Filza per renderne, occorrendo, buon conto a chi che sia.

Che debba dare Campana, e martello per Fuoco, Omicidj, e Bastardini, che arrivar potessero nella Comunità, e in tutto, e per tutto a norma de' Bandi, e Constituzioni de' Superiori, dandone prima parte al Console, ed in sua mancanza al Pro-Console, o Decano.

Dovrà andare per il Comune ad osservare le Strade, e Ponti se ve ne sono de' guasti, e rifferirlo al Console, perchè possa provedere al bisogno.

Che essendogli fatta instanza da qualunque persona del Castello, o Comune per danno sofferto, debba manifestarlo al Console ad effetto ch' elegga due Persone pratiche, ed intelligenti di quel genere danneggiato, perchè ne facciano la Visita unitamente col Massarolo, e secondo la loro arte, e pratica farne la Relazione a chi spetta.

In caso di passaggio di Truppe in queste parti, o in caso d' ordinazioni de' Superiori, debba trovare le Carra, che gli saranno comandate non in Castello, ma nel Comune.

Che in tempo di male nelle Bestie Bovine, che Dio ci guardi, sia tenuto indagare ove s' inoltrasse il male, e rifferirlo al Console, ed in caso di morte di qualche Bestia abbia a regolarsi alla forma de' Bandi; il qual Massarolo non solo in tempo di Epidemìa delle Bestie, ma anche in ogni altro caso di morte di Bestie, dovrà intervenire, ed essere presente con due

Testi-

Testimonj alla sepoltura delle stesse Bestie ; le quali non sarà lecito ad alcuno di occultare, nè potranno seppelirsi senza l' intervento del suddetto, il quale dovrà anche ogni volta far ciò noto al Console.

Dovrà al fine d' ogni Anno mostrare alla Comunità il Registro del suo Uffizio, cioè de' Pegni, e Robbe ad esso consegnate, e dell' adempimento del suo Uffizio.

Dovrà pure intervenire alle Funzioni, alle quali interviene la Comunità in corpo, ad effetto di tenere le genti, che non facciano folla, nè si framischjno ne' posti spettanti alla Comunità.

Il suo Salario sarà di Lire *60.* l' Anno, che si pongono in comparto nella Tavola de' Libri Camerali da pagarsegli dal Collettore.

Del Donzello, che serve anche per Custode dell' Orologio.

CAP. XIII.

Dovrà tenere scoppata, e pulita la Stanza del Consiglio, ed altro per l' ingresso in quella, ed avrà buona custodia di quanto gli viene consegnato, e ne terrà un' Inventario.

Sarà tenuto ad esser pronto a tutti i Consiglj, e dovrà prima portare le Polize d' invito alle rispettive Case de' Consiglieri, e ciò tante volte, quante verrà ordinato dal Console, o Pro-Console, o Decano, e dovrà trattenersi nella Casa del Consiglio sintanto che saranno terminate le Congregazioni per esser pronto, occorrendo, ad ogni chiamata, ed indi dovrà accompagnare alla Casa il Console, quando da esso non fosse posto in libertà.

Tutte le volte, che si farà Consiglio, e che porterà le Polize d' Invito alle Case de' Consiglieri dovrà andare vestito con l' Abito, o Livrea, che dalla Comunità gli viene mantenuta, e dovrà essere pulito con collaro, e parucca propria, come si costuma al presente, ed in tal maniera dovrà intervenire a tutte le Funzioni, alle quali interviene la Comunità in corpo.

Dovrà far battere, e suonare la Campana dell' Orologio per ogni estrazione di Console, ed ogni volta, che il Consiglio interviene in corpo a qualche Funzione, ed altresì dovrà far battere la Campana maggiore del Comune nella Parrocchiale all' ora del mezzo giorno in quella giornata, in cui si estrae il Console.

Dovrà tenere buona custodia dell' Orologio, registrandolo ogni sera, ed all' *Ave Maria* dovrà suonare li soliti trè segni col campanello della Torre della Comunità, accendendo la Lampada avanti all' Immagine di Maria Santissima situata nella medesima Torre per il tempo, che dura il suono dei trè segni suddetti, e ciò indispensabilmente ogni sera.

Il suo Salario sarà di lire 48. l' Anno, che sono nella Tavola de' Libri Camerali da pagarsi dal Collettore.

Dello Scrivano, e sue Incombenze.

CAP. XIV.

Dovrà raccogliere i Nomi di tutti quelli, che sono partiti dal Comune, e di tutti quelli, che sono subentrati ne' loro luoghi con la quantità delle Teste, che sono nelle loro Famiglie, e similmente quelle, che partono da un luogo all' altro, e da una Possessione all' altra.

Dovrà indagare se le Famiglie crescono, o calino nel numero delle Bocche, o Teste.

Sarà tenuto dar nota di tutte le suddette cose all' Agente di Camera, con la Nota de' Soldati, e tutto ciò per fare le Porte dell' Imposta, e Governo, che servir devono per formare il Libro delle Gravezze, e Partimento della Inghiarazione.

Dovrà fare la Lista nominata de' Sali, descrivendo in essa tutti i Lavoratori con le loro Bocche, e Sementi annuali, e tutto dentro il termine, e modo prescritto dalle Provisioni di Governo, e così la Nota della Grascia da consegnarsi al Cancelliere di Governo.

Il suo Salario sarà di lire 35. l' Anno, che sono poste nella Tavola de' Libri Camerali da pagarsi dal Collettore.

Del Cancelliere, e sue Incombenze.

CAP. XV.

TIene pure essa Comuità un Cancelliere, il di cui obbligo, ed Uffizio sarà lo scrivere, e notare distintamente, e diligentemente in un Bastardello, o sia Libretto affogliato, e non mai in un Foglio volante, per poi con polizia registtare il tutto in un Campione tutte le proposizioni, Estrazioni de' Consoli, gli Atti, e le determinazioni, che si faranno dal Consiglio, ed al tutto vi farà le sue Rubriche per maggiore facilità di rinvenire gli Atti, e similmente farà il suo Repertorio, e non permetterà a persona alcuna lo scrivere in detto Campione.

Dovrà tenere registro di tutti gl' Instrumenti, e Scritture della Comunità, dovrà scrivere tutte le Lettere, e registrarle in Campione, tenendo in una Filza quelle, che verranno dirette alla Comunità, e queste custodirle in un' Armario cogli altri Recapiti della Comunità, non permettendo, che vadino fuori se non con partito favorevole del Consiglio.

Sarà sua incombenza, se sarà Notaro, il fare tutti gli Instromenti, e Scritture di Locazione a spese degli Affittuarj; e inoltre sottoscrivere tutti i Mandati, ancorchè non sia Notaro.

Si concede, che il Cancelliere sia Uomo del Consiglio, ed ancora possa essere Console, allorchè venga estratto, purchè dal Consiglio venga deputata persona abile, che faccia le veci del Cancelliere per tutto il tempo, che starà in Carica di Console, o Pro-Console, a spese però totalmente del Cancelliere medesimo.

Il suo Onorario sarà di lire 40. l' Anno da pagarsegli dal Depositario della Comunità cogli effetti della medesima.

Del Depositario, e sue Incombenze.

CAP. XVI.

SArà il Depositario persona abile, e benestante, di buona qualità, e nome, e dovrà dare idonea Sigurtà da approvarsi dal Consiglio.

Dovrà riscuotere tutti gli Effetti, e tutte le Rendite della Comunità, e pagare tutti i Mandati, che gli verranno spediti, i quali dovranno essere sottoscritti dal Console, e Pro-Console, e Cancelliere.

Per

Per tale effetto dovrà tenere un Libro intitolato Quaderno di Cassa, sopra del quale scriverà tutte le Riscossioni, e Pagamenti, che farà per conto della Comunità, notando il giorno, Mese, ed Anno delle medesime, e li Nomi, e Cognomi di chi pagherà, facendo le debite ricevute, e similmente ne' Mandati si farà fare la ricevuta da chi verrà pagato, dichiarando, che non gli sarà fatto buono alcun pagamento, che potesse aver fatto senza Mandato, e che non fosse sottoscritto come sopra, e che oltrepassasse gli assegni di Tabella senza licenza dell' Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa di Governo, la qual licenza dovrà essere espressa nel Mandato.

Dovrà tenere un Libro, nel quale accrediterà, ed addebiterà tutti i Salariati, ed Affittuarj della Comunità delle Somme da loro dovute, e di quelle, che loro competano, acciò ad ogni volontà del Consiglio, e de' Signori Superiori si possa rilevare il conto, che hanno con la Comunità.

Sarà diligente in riscuotere da' Debitori, ed al termine di ogni Anno dovrà rendere i conti al Consiglio dell' esatto, e pagato, e ricevere il saldo nel Libro sottoscritto dal Console, Pro-Console, Consiglieri, e Cancelliere.

Rissevata sempre l' approvazione del conto medesimo all' Illustrissima, ed Eccelsa Assunterìa di Governo, ed a tale effetto riterrà presso di se il Depositario tutti i Recapiti, e giustificazioni de' pagamenti fino a che sieno stati fatti i conti generali alla Comunità; quali fatti, detti Recapiti si dovranno consegnare alla Comunità per porli nell' Archivio, dove dovranno conservarsi.

Il ſuo Uffizio durerà a piacimento del Conſiglio, ed il ſuo Onorario ſarà di lire 15. l'Anno da pagarſi colle Rendite della Comunità.

Del Vice-Podeſtà, e ſue Incombenze.

CAP. XVII.

DOvrà rendere ragione nelle Cauſe Civili, ed oſſervare, ed adempiere quanto viene ordinato nelle Conſtituzioni, e Proviſioni degli Uffizj Utili, ed in altre providenze.

Dovrà invigilare, che niun Rivenditore, o Pollarolo faccia compra in tempo di Mercato, ſe prima non ſarà paſſata l'ora debita, e che non ſia ſtata levata la Bandiera, o Inſegna della Comunità, che ſtà eſpoſta ſino all'ora deſtinata.

Dovrà ad inſtanza del Conſole, o di chi fa le ſue veci, procedere contro i Traſgreſſori del Bando delli 27. Agoſto 1768., o di altre ordinazioni, che foſſero per farſi.

Dovrà in fine del ſuo Uffizio conſegnare tutti gli Atti delle Cauſe Civili, che in loco ſi ſaranno agitate al Vice-Podeſtà ſucceſſore da conſervarſi in Archivio appreſſo alla Comunità, ad effetto, che i Litiganti poſſano in ogni tempo rinvenire facilmente le loro Cauſe agitate, acciò non vadano diſperſe, nè queſti ſieno ſoggetti a ricercarle altrove con grave loro pregiudizio.

Per ſua Reſidenza, ed Abitazione avrà un diſcreto comodo nella Caſa Comunale conſiſtente in una Stanza grande per le Udienze, ed anneſſo un ricovero per il Letto, una Cucina, e ſuo comodo, ed un

ſito per la Legna, e finalmente abbaſſo una piccola Stanza corriſpondente ſotto il Portico.

In caſo non voleſſe abitare nell' anzidetto ſito aſſegnatogli nella Caſa Comunale, non debba in conto alcuno affittarlo, ma dovrà reſtare a comodo, e beneplacito della Comunità, e queſta non ſarà tenuta a paſſargli coſa alcuna.

Che non ſi poſſano far Sigurtà dagli Uomini del Conſiglio, e nemmeno prendere in Affitto Beni della Comunità.

CAP. XVIII.

PEr levare le occaſioni di riſpetto, che pregiudicare poteſſero all' intereſſe della Comunità, ſi proibiſce, che niſſun Uomo di Conſiglio poſſa prendere in affitto Beni, ed Effetti della Comunità, nè poſſa far Sigurtà per qualſivoglia intereſſe della medeſima, ma ſoltanto ſi accettino per Affittuarj, e Sigurtà Perſone, che non ſieno di Conſiglio.

Del modo di affittare i Beni Comunali, e la eſiggenza del Mercato.

CAP. XIX.

SI ordina, che prima della metà del Meſe di Giugno ſi faccia pubblicare, ed affiſſare ne' Luoghi ſoliti la Notificazione, nella quale ſi eſprima ciò, ſopra di che s' intende di fare il nuovo affitto, indicando il gior-

giorno, che seguirà l' incanto, quale dovrà farsi a candela accesa, e servare quanto viene prescritto nel Decreto delli 5. Gennajo 1674. posto nelle Provisioni di Governo sopra il modo d' incantare, e locare i Beni della Comunità; fatto poi l' Incanto, o gl' Incanti, si verrà alla deliberazione a chi avrà fatta offerta maggiore, purchè l' offerta si stimi dal Consiglio giusta, e doverosa, e di vantaggio al ben pubblico.

Si permette ancora per evitare le confusioni, che alle volte succedono, il fare dette Affittanze medianti Polize, ed offerte sigillate da presentarsi nelle mani del Console, o Cancelliere, le quali nel giorno della deliberazione dell' Affitto saranno aperte, e lette in Consiglio, e se saranno giudicate doverose, verrà deliberato l' Affitto al maggior Oblatore, o a chi avrà fatto patti più vantaggiosi, ed utili alla Comunità.

Dovranno gli Affittuarj dare idonea Sigurtà, e fare gl' Instrumenti, o Scritti di Locazione. Li Scritti si faranno, e si soscriveranno dal Cancelliere, il quale se sarà Notaro, rogarà ancora gl' Instromenti, che occorressero a spese sempre degli Affittuarj, e non si potrà loro fare l' Affittanza per più di trè Anni, e volendola fare per maggior tempo, vi dovrà concorrere l' assenso dell' Illustrissimo, ed Eccelso Senato di Bologna, altrimenti s' intenderà nullo, ed irrito qualunque Affitto fatto diversamente.

Si comanda, che non si possa fare alcun bonifico ad alcun Affittuario per qualunque causa, quando non vi sia un partito del Consiglio ligittimamente ottenuto con partecipazione, e consenso dell' Illma, ed Eccelsa Assunterìa.

E giacchè la Comunità si trova da immemorabil tempo in possesso di riscuotere da qualunque Persona,

Col-

Collegio, ed Università una contribuzione, o mercede da varie Robe, che si contrattano, e si levano nelli due giorni di Lunedì, e Venerdì nel Mercato, o Piazza, che si fa ogni Settimana nel Castello, e suo Distretto a cagione delle misure, ed assaggiamenti di dette Robe con Staro, e Quartarola, e con altre misure, e pesi giusti, come ne appare dalle Tariffe fatte dalla Comunità sopra il Dazio del Mercato, o Piazza nelli Anni 1550., 1614., e 1634., e moderate secondo la varietà de' tempi, e delle Robe, che sono andate in disuso vendersi in detto Mercato, e di quelle, che si sono introdotte in Mercanzìa, come ne appare dalle Tariffe 1713., e dall' ultima dell' Anno 1719., la quale quì sotto si trasporterà.

Quindi si vieta, e proibisce tanto a chiunque di Comunità, quanto ad ogni altro, di misurare, e pesare sotto qualsivoglia pretesto tanto nelle loro Case, e Botteghe, quanto altrove dette Robe introdotte, o da introdursi ne' suddetti due giorni in Mercato, le quali Robe dovranno tenersi ne' luoghi assegnati, perchè non resti in niuna maniera defraudata detta Comunità delle sue esiggenze, non dovendo esser pesate, e misurate se non a suo luogo, e tempo con le Misure, e Stadiere della Comunità, che per tale effetto saranno dalla medesima consegnate al Conduttore, o Affittuario sotto pena della perdita delle Robe, d' applicarsi per un Terzo alla Comunità, l' altro al Nunzio, che avrà l' obbligo d' invigilare, e rinvenire i Delinquenti, e l' altro Terzo al Conduttore.

Cadranno nella medesima pena quelli, che ne' giorni avanti, e dopo a' giorni del Mercato, dopo aver introdotte le Robe, si arbitrano misurare, e pesare con le Misure, e Stadiere proprie, o d' altri, e che senza le dovute Bolette le mandano fuori.

TA.

TARIFFA
Per la Pesa a Castel S. Pietro.

Per la Stoppa, e Tozzi

Libre	8.	sino alle Lib.	16. $\frac{2}{3}$	quattrini	1.
Libre	16. $\frac{2}{3}$	sino alle Lib.	33. $\frac{1}{3}$	quattrini	2.
Libre	34.	sino alle Lib.	50.	quattrini	3.
Libre	50 $\frac{1}{3}$	sino alle Lib.	66. $\frac{2}{3}$	quattrini	4.
Libre	67.	sino alle Lib.	83. $\frac{1}{3}$	quattrini	5.
Libre	83 $\frac{2}{3}$	sino alle Lib.	100.	quattrini	6.
Libre	100.	sino alle Lib.	150.	quattrini	9.
Libre	150.	sino alle Lib.	200.	quattrini	12.

Per il Gargiolo, e Canepa

Bolognini due per ogni cento Libre, con questo, che una Libra non deve pagare sino alle Libre trè.

Libre	3.	sino alle Lib.	10.	quattrini	1.
Libre	11.	sino alle Lib.	18.	quattrini	2.
Libre	19.	sino alle Lib.	26.	quattrini	3.
Libre	27.	sino alle Lib.	34.	quattrini	4.
Libre	35.	sino alle Lib.	42.	quattrini	5.
Libre	43.	sino alle Lib.	50.	quattrini	6.
Libre	51.	sino alle Lib.	75.	quattrini	9.
Libre	76.	sino alle Lib.	100.	quattrini	12.
Libre	100.	sino alle Lib.	150.	quattrini	18.
Libre	150.	sino alle Lib.	200.	quattrini	24.

Per

= *Per il Lino* =

Bolognini quattro per ogni cento Libre, con questo, che una Libra non deve pagare sino alle Libre due.

Libre	2.	sino alle Lib.	5.	quattrini	1.
Libre	6.	sino alle Lib.	9.	quattrini	2.
Libre	10.	sino alle Lib.	13.	quattrini	3.
Libre	14.	sino alle Lib.	17.	quattrini	4.
Libre	18.	sino alle Lib.	21.	quattrini	5.
Libre	22.	sino alle Lib.	25.	quattrini	6.
Libre	26.	sino alle Lib.	37. ½	quattrini	9.
Libre	38.	sino alle Lib.	50.	quattrini	12.
Libre	51.	sino alle Lib.	62. ½	quattrini	15.
Libre	63.	sino alle Lib.	75.	quattrini	18.
Libre	76.	sino alle Lib.	87 ½	quattrini	21.
Libre	88.	sino alle Lib.	100.	quattrini	24.
Libre	100.	sino alle Lib.	150.	quattrini	36.
Libre	150.	sino alle Lib.	200.	quattrini	48.

= Per la Lana, e Formaggio =

Bolognini cinque per ogni cento Libre, con questo però, che una Libra non deve pagare sino alle Libre due.

Libre 2.	sino alle Lib. 4.	quattrini	1.
Libre 5.	sino alle Lib. 7.	quattrini	2.
Libre 8.	sino alle Lib. 10.	quattrini	3.
Libre 11.	sino alle Lib. 13.	quattrini	4.
Libre 14.	sino alle Lib. 16.	quattrini	5.
Libre 17.	sino alle Lib. 20.	quattrini	6.
Libre 21.	sino alle Lib. 30.	quattrini	9.
Libre 31.	sino alle Lib. 40.	quattrini	12.
Libre 41.	sino alle Lib. 50.	quattrini	15.
Libre 51.	sino alle Lib. 60.	quattrini	18.
Libre 61.	sino alle Lib. 70.	quattrini	21.
Libre 71.	sino alle Lib. 80.	quattrini	24.
Libre 81.	sino alle Lib. 90.	quattrini	27.
Libre 91.	sino alle Lib. 100.	quattrini	30.
Libre 100.	sino alle Lib. 150.	quattrini	45.
Libre 150.	sino alle Lib. 200.	quattrini	60.

Dalle Libre 200. per tutti li detti Generi sino a qualunque peso, dovrà pagarsi di più quanto è il prezzo di ogni centinaro de' rispettivi Generi, non calcolandosi, se non compito il peso del centinajo, e così pure dopo le Libre segnate nelli pesi della suddetta Tariffa, s'intende, che le Libre intermediate, e che non compiscano intieramente il susseguente peso, non dovranno pagare se non il peso antecedente; finalmente lo stesso s'intende delle Libre 100. alle Libre 150., e dalle Libre 150. alle Libre 200., quando realmente non sono compite, non devono pagare se non per l'antecedente peso.

PER

PER OGNI, e ciascheduna Corba di Frumento, Biade, Maroni, e Consumi da misura - - - - quattrini 3.
Per ogni Carro Cipolle - - - - - - - - - - quattrini 30.
Per ogni Soma delle medesime - - - - - - quattrini 6.
Per ogni Carro Cocumeri, e Melloni - - quattrini 24.
Per ogni Soma de' medesimi - - - - - - - quattrini 6.
Dagli Ortolani per ogni Birozzo - - - - quattrini 12.
Dalli medesimi per ogni Soma - - - - - - quattrini 6.
Dalli Marzari per ogni Uomo - - - - - - quattrini 6.
Dalli Pignattari per ogni Uomo - - - - quattrini 6.
Dalli Capellari per ogni Uomo - - - - quattrini 6.
Dalli Pettinari per ogni Uomo - - - - quattrini 6.

Delle Funzioni, alle quali deve intervenire il Consiglio in Forma, e sue Offerte.

CAP. XX.

SI statuisce, che il Console, e Consiglieri se non se vestiti di nero in abito proprio da Collaro ad uso di Città (qual Abito dovranno avere del proprio prima del loro Ingresso nel posto di Consigliere) accompagnati dal Dottor Medico, Chirurgo condotto, e Maestro di Scuola in Abito anch' essi nero, e da Città, e dai Ministri tutti, come ai rispettivi Capitoli, intervengano alle seguenti Visite, e Funzioni, e anderanno secondo il metodo prescritto alla Comunità dall' Illm̃a, ed Eccelsa Assunterìa di Governo il dì 10 Giugno 1754.

Alla Visita del SSm̃o Sagramento in tempo dell' Orazione delle Quarant' ore nella Parrocchiale, nel qual tempo si fa l' offerta di Libre trè di Cera bianca.

Alla Santa Messa nell' Oratorio della Compagnìa del SSmo Sagramento nel giorno del Corpus Domini, e susseguentemente alla Processione del Venerabile in tal giorno nella Parrocchiale, oppure in altro giorno, qualora tal Funzione fosse dal Parroco trasferita.

Alla Visita dell' Altare di S. Bernardino di ragione della Comunità, nella Chiesa de' RR. PP. di S Francesco, oppure in altra Chiesa da destinarsi dal Consiglio, nel qual tempo si farà cantare la Messa in terzo, e si dispenserà l' Elemosina arbitraria di essa Comunità, e ciò in memoria, e rendimento di grazie per il Voto del Contagio.

Nelle Chiese, dove interverrà il Consiglio alle Funzioni, e Visite, vi sarà il Banco di ragione di essa Comunità in luogo separato coperto di tapeti pavonazzi, ed il luogo del Console sarà distinto nel Tapeto, e Sedia, e susseguentemente tutti gli altri Comunisti presso Lui sederanno, secondo la loro anzianità.

Delle Spese transversali della Comunità.

CAP. XXI.

OCcorrendo Spese transversali, che tali saranno tutte quelle, che non sono poste nella Tabella, si permette al Consiglio il poterle fare, purchè non eccedano lire 30. per ogni Semestre, dandone scarico ne' conti, e se accadesse doversi fare ulterior spesa, dovrà farsi presentar Supplica all' Illma, ed Eccelsa Assunterìa di Governo per averne il permesso, altrimenti facendo, staranno a conto di quelli, che le avranno fatte.

Si dichiara, che se qualche Spesa non ammettesse dilazione di tempo, potrà il Console far porre mano all' opera, e poscia darne subito parte all' Illma, ed Eccelsa Assunterìa di Governo per ottenerne l' approvazione, quando però la Spesa eccedesse la Somma prescritta nella Tabella.

Conclusione de' presenti Capitoli.

CAP. XXII.

I Presenti Capitoli dovranno da tutti inviolabilmente osservarsi, ed adempirsi, e tutti quelli, che vi contraverranno, incorreranno nella pena di lire 50. da applicarsi per un terzo alla Comunità, l' altro terzo a chi porterà la notizia all' Illma, ed Eccelsa Assonterìa di Governo, il quale sarà tenuto secreto, e l' altro terzo a' Poveri del Castello, della qual pena nè il Console, nè il Consiglio potrà mai rimettere quella parte, che spetta alla Comunità, se non con Partito legittimamente ottenuto, e con intelligenza, ad approvazione della suddetta Illma, ed Eccelsa Assonterìa di Governo.

Si dichiara, che in caso dubbio, dove ocorra interpretazione, o dichiarazione, si ricorra a detta Illustrissima, ed Eccelsa Assonterìa di Governo, la quale procederà, come colle altre Comunità.

Riservando all' Illustrissimo, ed Eccelso Reggimento coll' autorità dell' Emo, e Rmo Sig. Cardinale Legato l' aggiugnere, o levare ai presenti Capitoli quanto fosse stimato espediente, e riformarli, e moderarli secondo, che l' opportunità del tempo, e le circostanze delle cose suggeriranno essere più utile, e conveniente alla Comunità, ed al ben pubblico.

Die 21. Maji 1773.

Congregatis Illustrissimis, & Excelsis DD. Reformatoribus Status Libertatis Civitatis Bononiæ in numero XXV. in Camera Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Legati, in ejus præsentia, ac de ipsius consensu, & voluntate infrascriptum Partitum positum, & legitimè obtentum fuit videlicet.

PATRES CONSCRIPTI per Suffragia omnia affirmativa approbarunt Capitula a DD. Gubernio Communitatum Præfectis efformata pro meliori regimine Communitatis Castri S. Petri, quæ vim habeant legis ab omnibus, ad quos pertinet observandæ: Contrariis haud obstantibus quibuscumque.

L. ✠ S. *Ita est Philippus Manzinus Illustrissimi, atque Excelsi Bononiæ Senatus a Secr.*

INDICE
DELLI PRESENTI CAPITOLI.

DEl Consiglio . Cap. I. pag. 3.

Della Vacanza de' Luoghi del Consiglio . Cap. II. 6.

Che non si possano portar Armi in Consiglio , nè ammettervi Persona alcuna . Cap. III. 7.

Del modo di porre i Partiti , e numero necessario al legittimo Consiglio . Cap. IV. 8.

Della estrazione del Console , e sue incombenze . Cap. V. 9.

Del Pro-Console , o sia Compagno del Console . Cap VI. 12.

Della Elezione de' Ministri , e loro Conferme . Cap. VII. 13.

Del Dottor Medico , e suoi Obblighi . Cap. VIII. 15.

Del Chirurgo , e suoi Obblighi . Cap. IX. 16.

Del Maestro di Scuola , e suoi Obblighi . Cap. X. 17.

Del Ministrale , o sia Nunzio , e suoi Obblighi . Cap. XI. 18.

Del Massarolo , e sue incombenze . Cap. XII. 19.

Del Donzello , che serve anche per Custode dell' Orologio . Cap. XIII. 21.

Del-

Dello Scrivano, e sue incombenze. Cap. XIV. pag. 22.

Del Cancelliere, e sue incombenze. Cap. XV. 23.

Del Depositario, e sue incombenze. Cap. XVI. 24.

Del Vice-Podestà, e sue incombenze. Cap. XVII. 26.

Che non si possano far Sigurtà dagli Uomini del Consiglio, e nemmeno prendere in Affitto Beni della Comunità. Cap. XVIII. 27.

Del modo di Affittare i Beni Comunali, e la esiggenza del Mercato. Cap. XIX. ivi.

Tariffa per la Pesa a Castel S. Pietro per la Stoppa, e Tozzi. 30.

Per il Gargiolo, e Canepa. ivi.

Per il Lino. 31.

Per la Lana, e Formaggio. 32.

Delle Funzioni, alle quali devè intervenire il Consiglio in forma, e sue offerte. Cap. XX. 33.

Delle Spese transversali della Comunità. Cap. XXI. 34.

Conclusione de' presenti Capitoli. Cap. XXII. 35.

IL FINE.

3 0112 098475541